



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

IL DIRETTORE GENERALE

Decreto Direttoriale in materia di monitoraggio degli interventi correlati al miglioramento dell'accessibilità per le PRM delle stazioni ferroviarie e qualifica dei soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni.

- Visto** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/1020.
- Vista** la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono ispezioni.
- Visto** il Decreto ANSF n.04/2012 del 09 agosto 2012 per come modificato rispettivamente dal Decreto prot. ANSFISA DECRETI.R.0000073 del 1 aprile 2025 e dal Decreto prot. ANSFISA DECRETI.R.0000200 del 9 settembre 2025.
- Vista** la Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009.
- Visto** il Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea; così come modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/776 e 2023/1694.
- Visto** il Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta; così come modificato dai Regolamenti di esecuzione (UE) 772/2019, 721/2022, 62/2023 e 1694/2023.
- Visto** il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 - Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 e ss.mm.ii., che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
- Visto** il Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.
- Vista** la Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie.
- Vista** la Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
- Vista** la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 "Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico".



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

- Visto** il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 - Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.
- Visto** il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie e ss.mm.ii..
- Visto** il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
- Visto** il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/06/2019, della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fornisce indicazioni sulle modalità attraverso cui si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
- Visto** il Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
- Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- Visto** il Regolamento (UE) 2023/1693 del 10 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (STI OPE).
- Vista** la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) prot. n. 89 del 18 settembre 2024 concernente le attività di accreditamento degli Organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi della Direttiva (UE) 2016/797, della Direttiva (UE) 2016/798, del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 402/2013 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/779 che prevede la possibilità che *“Eventuali ulteriori attività potranno essere disciplinate con le modalità definite nella presente Convenzione senza necessità di aggiornarla, solo previo accordo fra le parti e nel rispetto della normativa applicabile”*.
- Vista** la Circolare anagrafe dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. R.U. n.40317 del 11/09/2025.
- Visti** i Contratti di Programma 2022-2026 parte Investimenti e parte Servizi tra la Direzione Generale il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del MIT e RFI.
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/253 della Commissione del 6 febbraio 2026 relativo a una specifica tecnica per il sottosistema «applicazioni telematiche» del sistema ferroviario dell'Unione europea per l'interoperabilità della condivisione dei dati nel trasporto ferroviario («STI TEL») e che abroga i regolamenti (UE) n. 454/2011 («STI TAP») e (UE) n. 1305/2014 («STI TAF»).



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Considerato l'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 parte Servizi, che ha introdotto all'art. 5 il comma "5-bis. *In relazione al Piano Nazionale di Attuazione di cui al Reg. UE n. 1300/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 e s.m.i. e relativi aggiornamenti, il Gestore si impegna a ottimizzare il modello di monitoraggio degli interventi di Manutenzione Straordinaria correlati al miglioramento dell'accessibilità per le PRM, di cui al precedente comma. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità attuative del suddetto modello nel rispetto dei Regolamenti europei vigenti, anche attraverso la previsione di un sistema di qualifica di soggetti terzi accreditati per il rilascio di specifiche attestazioni le cui attività inclusive dei costi di vigilanza potranno essere inseriti nei quadri economici dei singoli interventi.*"

Vista la specifica tecnica "RFI DST SP SVI 007 A - *Analisi dell'accessibilità delle stazioni e delle fermate aperte al servizio viaggiatori*" adottata da Rete Ferroviaria Italiana per analizzare il livello di accessibilità delle stazioni in sua gestione.

Considerato che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) è stata incaricata di gestire la banca dati ERSAD (*European Railway Stations Accessibility Database*) sull'accessibilità delle stazioni ferroviarie europee, che viene alimentata da ciascuno Stato membro attraverso soggetti incaricati della raccolta, della manutenzione e dello scambio dati.

Ritenuto necessario perseguire l'obiettivo di piena conformità dell'infrastruttura ferroviaria alla STI PRM mediante l'identificazione e la progressiva eliminazione degli ostacoli esistenti all'accessibilità;

Ritenuto necessario, nell'ambito degli impegni contrattuali previsti, prevedere un sistema di verifica indipendente circa la classificazione operata dal gestore in materia di miglioramento dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie agli utenti con ridotta mobilità.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto definisce:

- a. i criteri e le modalità per l'ottimizzazione del modello di monitoraggio degli interventi correlati al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni previsti dal Reg. UE n. 1300/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii. e riportati nel Piano Nazionale di Attuazione della STI PRM predisposto ai sensi del suddetto regolamento;
- b. un sistema di qualifica di soggetti terzi accreditati che, su incarico del Gestore, possono svolgere attività di verifica e validazione circa la classificazione del livello di accessibilità delle stazioni ferroviarie alle persone con ridotta mobilità (successivamente PRM), operata dal Gestore della Rete Ferroviaria Italiana (successivamente RFI).

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai principali interventi correlati al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni per le PRM che sono inseriti nel programma di Manutenzione Straordinaria delle stazioni di cui all'art. 5 del Contratto di Programma parte Servizi (CdP-S).
2. Ove non in contrasto con la normativa europea vigente, il presente decreto si può applicare anche ad interventi di riqualificazione delle stazioni che non sono classificati come manutenzione straordinaria e, in tal caso, gli stessi verranno gestiti con le medesime modalità di cui al precedente comma 1. Rimane fermo l'obbligo di informativa verso il MIT in merito all'aggiornamento del Piano Nazionale di Attuazione della STI PRM (Reg. UE n. 1300/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.).
3. L'attività di verifica e validazione di cui al precedente art. 1 co. 1 lett. b, può essere svolta esclusivamente da Organismi Notificati (NoBo), specificatamente accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e qualificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del presente decreto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Articolo 3

Valutazione del livello di accessibilità

1. In relazione a quanto disposto dal Contratto di Programma 2022-2026 parte Servizi, ed in particolare dal terzo atto integrativo recepito con Decreto Interministeriale MIT-MEF del 6 agosto 2025 n.201, dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) RFI elabora un piano pluriennale di lavori per il miglioramento dell'accessibilità nelle stazioni ferroviarie, sulla base dei vincoli previsti dalla STI PRM e dei principi di cui all'**Allegato A** al presente decreto. Il suddetto piano deve inoltre quantificare il miglioramento del livello di accessibilità delle stazioni ferroviarie sia rispetto allo stato iniziale, che rispetto al raggiungimento della piena conformità alla STI PRM;
 - b) RFI analizza il livello di accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale vigente e dei principi di cui all'**Allegato A**. Tali principi vanno rispettati anche nel caso di stazioni esistenti per le quali non è disponibile la documentazione progettuale e/o di certificazione. In tal caso, limitatamente a grandezze fisiche e/o a particolari specifiche tecniche, RFI può produrre una propria analisi circa il soddisfacimento dei principi di cui all'**Allegato A**, anche basandosi su una valutazione temporanea effettuata mediante misurazione diretta o indiretta.
 - c) RFI comunica ogni anno al MIT, così come previsto all'art.5 co. 5 del CdP-S lo stato d'avanzamento del piano pluriennale di cui alla precedente lettera a) con indicazioni quantitative sul livello di miglioramento dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie;
 - d) limitatamente alle grandezze fisiche e/o a particolari specifiche tecniche di cui alla precedente lettera b) per le quali si ricorre a misurazione indiretta, RFI attribuisce il raggiungimento di un adeguato livello di *performance* della grandezza per il principio in esame;
 - e) RFI incarica un Organismo Notificato di cui al precedente articolo 2 per la verifica e validazione dell'analisi dell'accessibilità delle stazioni alle PRM raggiunto a valle dell'esecuzione di lavori volti al loro miglioramento;
 - f) gli Organismi Notificati svolgono l'attività ispettiva secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 con l'emissione del rapporto finale di verifica;
 - g) RFI entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle attività e delle stazioni per le quali è stato incaricato un Organismo di valutazione e verifica, l'identificativo di ciascun Organismo e gli esiti delle verifiche, sia in caso di assessment positivo che in caso negativo.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

L'affidamento ad Organismi delle attività di verifica e validazione, ove rientranti nell'ambito degli affidamenti di servizi sottosoglia di cui all'articolo 49 nel decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 e ss.mm.ii, deve avvenire nel pieno rispetto del principio di rotazione.

Articolo 4

Qualifica di un Organismo di ispezione di terza parte

1. Gli Organismi Notificati di cui all'articolo 2, in possesso di accreditamento secondo lo schema di cui all'**Allegato B**, possono formulare al MIT specifica istanza di qualifica, sottoscritta dal legale rappresentante ed in regola con l'imposta di bollo, utilizzando unicamente l'apposito schema di domanda riportato nell'**Allegato C**, trasmettendo la documentazione a corredo ivi richiamata.
2. Procedura analoga a quella indicata al precedente comma, si applica anche nei casi di rinnovo o di modifica della qualifica, per i quali va utilizzato lo stesso modello di domanda di cui all'**Allegato C**.
3. Previa conclusione con esito positivo dell'istruttoria descritta nell'**Allegato D**, il MIT emana un provvedimento con scadenza coincidente con quella del certificato di accreditamento.
4. Le qualifiche sono comunicate dal MIT ad ACCREDIA ed RFI.
5. I provvedimenti di cui al precedente comma 3 sono pubblicati sul sito del MIT.
6. L'Organismo Notificato potrà operare dalla data di emissione del provvedimento del MIT di cui al precedente comma 3.
7. L'accertata non veridicità di atti e dichiarazioni resi dall'Organismo Notificato in fase di prima qualifica o rinnovo determinano la non adozione dell'autorizzazione. Ove tale eventualità emergesse nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, tale accertamento può comportare la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzativo rilasciato.
8. L'Organismo Notificato è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione di consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione da parte di ACCREDIA.
9. Eventuali sospensioni o revoche dell'accreditamento sono comunicate da ACCREDIA al MIT che, sulla base della gravità e di specifiche valutazioni, può determinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Articolo 5

Qualifica di un Organismo di ispezione di terza parte - Transitorio

1. Gli Organismi Notificati, in possesso delle qualifiche DeBo e AsBo in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, devono richiedere entro 60 giorni dalla medesima data l'estensione del certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per le attività previste dal decreto, secondo lo schema riportato nell'**Allegato B**.
2. In via transitoria, nelle more dell'ottenimento dell'estensione del certificato di cui al precedente comma, gli Organismi Notificati interessati possono presentare istanza di qualifica temporanea secondo lo schema di domanda di cui all'**Allegato C**. La suddetta istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, essere in regola con l'imposta di bollo, corredata della documentazione ivi indicata e richiamare gli estremi del certificato di accreditamento, allegando l'impegno formale ad intraprendere le previste procedure finalizzate all'estensione dello stesso.
3. Il mancato conseguimento dell'accREDITAMENTO entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto comporta la revoca della qualifica temporanea di cui al precedente comma 2.
4. L'istanza di cui al precedente comma 2 verrà valutata secondo l'iter istruttorio riportato nell'**Allegato D**.
5. Nelle more dell'ottenimento dell'estensione dell'accREDITAMENTO in conformità allo schema di cui all'**Allegato B** e a seguito del positivo esito dell'iter istruttorio di cui al precedente comma 4, gli Organismi eventualmente qualificati sono autorizzati a svolgere le attività previste per tutto il periodo transitorio.
6. L'estensione dell'accREDITAMENTO deve essere conseguita e trasmessa a questo Ministero entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3.
7. Il mancato conseguimento, ovvero la mancata trasmissione dell'estensione dell'accREDITAMENTO entro il termine di cui al precedente comma 3, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione transitoria e il divieto a svolgere ulteriori attività ai sensi del presente decreto.

Articolo 6

Moduli - procedure e documentazione - relazioni annuali

1. I moduli per la formalizzazione delle istanze, richiamati come allegati nei precedenti articoli, sono resi disponibili anche in formato editabile sul sito del MIT.
2. I rapporti di verifica effettuati dall'Organismo Notificato incaricato da RFI, unitamente ad una relazione generale dell'ispezione, devono essere inviati a RFI e resi disponibili al MIT su richiesta.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

3. Gli Organismi Notificati trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del MIT, una relazione contenente l'elenco delle ispezioni effettuate e corredata delle principali informazioni, quali:

- cliente;
- oggetto dell'intervento;
- data dell'ispezione;
- numero di verbali emessi;
- punteggio ottenuto ed eventuali valori diversi riscontrati rispetto allo specifico *self-report-assessment*;
- elenco aggiornato del personale ispettivo;
- numero di segnalazioni, numero di reclami ed eventuali contenziosi, informando il cliente in fase di definizione degli accordi contrattuali che tali elementi potranno essere oggetto di rilevazione e rendicontazione.

Art. 7

Rapporti con il MIT

1. Le spese relative ad attività di accompagnamento da parte del personale del MIT, in occasione di eventuali audit o ispezioni richieste a seguito di segnalazioni o di verifiche connesse alle attestazioni emesse e agli obblighi di vigilanza in capo al MIT, sono a carico degli Organismi incaricati, i quali sono tenuti a impegnarsi ad assumere tale onere in sede di presentazione dell'istanza.

Articolo 8

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dal presente decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Le attività previste dal presente decreto saranno gestite nell'ambito dei contratti di programma e dei relativi aggiornamenti annuali definiti sulla base del valore programmatorio finanziato in base all'ammontare delle risorse disponibili.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del MIT (www.mit.gov.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Carla Alessi



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

ALLEGATO A

Principi generali per la prioritizzazione degli interventi legati all'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM.

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 3 lettere a) e b) del presente decreto, si elencano i principi generali da rispettare nel processo di prioritizzazione degli interventi relativi all'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM:

- a) Massimizzazione dell'impatto locale (bacino di utenza) dei lavori:
 - i. numero di passeggeri ferroviari al giorno in stazione;
 - ii. numero di passeggeri al giorno in stazione, se intermodale;
 - iii. numero di abitanti nelle vicinanze della stazione;
 - iv. vicinanza a punti di interesse, come hub di trasporto, strutture per PRM, ospedali, scuole, musei, ecc.;
 - v. distribuzione geografica delle stazioni accessibili.
- b) Massimizzazione dell'impatto di rete (connettività) dei lavori:
 - i. numero di linee ferroviarie in stazione;
 - ii. numero di opzioni di scambio intermodale accessibili (altri modi di trasporto pubblico);
 - iii. connettività a punti di interesse (strutture per PRM, ospedali, scuole, musei, ecc.);
 - iv. connettività dell'ultimo miglio e modalità attive (parcheggi per PRM, indicatori tattili sulla strada, ecc.).
- c) Massimizzazione dell'efficienza dei costi:
 - i. Analisi costi-benefici dei progetti alternativi di accessibilità alle stazioni per soddisfare il requisito di accessibilità assumendo che l'accessibilità può considerarsi raggiunta nel contesto del punto se:
 - 1. la stazione è pienamente conforme alla STI PRM; oppure,
 - 2. sono in atto altre misure di accessibilità che forniscono ai passeggeri con mobilità ridotta l'accesso alla stazione, alle informazioni, ai biglietti, ai binari, ai treni e alla segnaletica.

Contestualmente alla validazione dell'analisi dell'accessibilità da parte degli Organismi Notificati incaricati da RFI, la gestione dei dati riferiti all'accessibilità delle stazioni potrà avvenire mediante la Banca dati ERSAD, che costituirà, in ambito europeo, il riferimento ufficiale per la registrazione e l'aggiornamento dei relativi dati.

A tal riguardo, una stazione può considerarsi pienamente accessibile quando, all'interno della Banca dati sull'accessibilità delle stazioni ferroviarie europee (ERSAD), la voce "Stazione conforme alla STI PRM" è contrassegnata con "Sì" e, al contempo, risultano disponibili le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) o il certificato di conformità (CE) emessi da un Organismo Notificato, attestanti la conformità ai parametri della STI PRM.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Si riportano di seguito i casi per cui è possibile derogare all'applicazione dei requisiti della STI PRM:

- stazioni esistenti soggette a vincoli strutturali, ambientali o artistici, qualora l'intervento non sia classificato come rinnovo o ristrutturazione ai sensi della STI PRM;
- stazioni esistenti laddove venga comunque creato un percorso privo di ostacoli a partire da passerelle, scale e sottopassaggi esistenti, comprese porte, ascensori e biglietterie automatiche, (la conformità ai requisiti relativi alle loro dimensioni rispetto alla larghezza non è obbligatoria);
- stazioni esistenti nelle quali la non conformità deriva dalla presenza di determinati ostacoli sul marciapiede (ad esempio, pilastri strutturali, scale, ascensori, ecc.) o binari esistenti che difficilmente possono essere spostati (la conformità ai requisiti relativi alla larghezza minima del marciapiede non è obbligatoria);
- stazione esistente, o parte di essa, che sia un edificio storico riconosciuto e tutelato dalla legislazione nazionale (è consentito adattare i requisiti della STI in modo da non violare la legislazione nazionale sulla tutela dell'edificio);
- stazioni esistenti in cui non siano disponibili documenti progettuali o certificazioni idonee a validare il raggiungimento di un determinato standard.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

ALLEGATO B
Schema di accreditamento

0. PREMESSA

Nell'ambito degli interventi finanziati volti alla riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie, è necessario individuare un sistema di analisi dell'accessibilità delle stazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. Tale sistema di analisi, definito ed implementato da RFI con propria specifica tecnica (RFI DST SP SVI 007 A), si prefigge l'obiettivo di migliorare l'accessibilità delle stazioni ferroviarie attraverso una pianificazione pluriennale degli interventi, contemplando anche quelli che non ricadono nell'ambito di applicazione di regole cogenti (es. Specifiche Tecniche di Interoperabilità), ma che, in egual misura, contribuiscono all'incremento dell'accessibilità effettiva. L'oggetto si inserisce nel più ampio contesto del potenziamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Definizione delle Regole dello Schema che hanno gestione e impatti diretti sui requisiti di Norma

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce lo schema di ispezione e le regole per l'accreditamento in ambito volontario degli Organismi di Ispezione deputati alla verifica ed alla validazione circa la corretta analisi dell'accessibilità operata da RFI a valle degli interventi richiamati nelle premesse. Esso è costituito dalle regole per l'accreditamento degli Organismi, basate sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e dal presente decreto.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Organismo di Ispezione. Organismo che esegue ispezioni finalizzate alla classificazione del livello di accessibilità di una stazione ferroviaria.

Ispezione. Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

Intervento. Si intendono tutti quegli interventi volti alla trasformazione o modifica delle aree pubbliche delle stazioni destinate al trasporto di passeggeri.

Verifiche Ispettive in Accompagnamento. Osservazione dell'Organismo da parte di Ispettori (ed eventuali Esperti Tecnici) dell'ente di accreditamento, nel momento in cui lo stesso effettua attività di valutazione della conformità compresi nel suo scopo di accreditamento o nella domanda di accreditamento/estensione.

DGTIF. Direzione Generale Per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

MIT. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E ALTRI DOCUMENTI

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

STI PRM – Regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta; così come modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 772/2019, 721/2022, 62/2023 e 1694/2023.

STI INF – Regolamento (UE) 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione Europea; così come modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 776/2019 e 1694/2023.

4. REQUISITI GENERALI

L'attività di ispezione di cui al presente schema può essere svolta da organismi accreditati di tipo "A". Per il processo di accreditamento valgono le disposizioni contenute nei regolamenti generali di ACCREDIA.

4.1. Imparzialità e indipendenza

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

4.2. Riservatezza

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

I rapporti di ispezione, unitamente ad una relazione generale riassuntiva dell'ispezione, devono essere inviati al Gestore e resi disponibili al MIT su richiesta.

È previsto che gli Organismi inviino entro il 28 del mese di febbraio di ogni anno alla DGTIF del MIT una relazione contenente l'elenco delle ispezioni effettuate corredata delle principali informazioni quali:

- Cliente;
- Oggetto dell'intervento;
- Data dell'ispezione;
- Punteggio dato da RFI;
- Valutazione emessa dall'Organismo relativa all'analisi svolta da RFI.

Tale aspetto dovrà essere reso noto a RFI in fase di definizione degli accordi contrattuali ed al MIT su richiesta.

5. REQUISITI STRUTTURALI

5.1. Requisiti amministrativi

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

Per lo svolgimento dell'attività di ispezione, l'Organismo dovrà essere in possesso delle qualifiche previste dal presente Decreto

Inoltre, l'Organismo dovrà essere provvisto di polizza di responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a 2.500.000,00 €. La copertura assicurativa deve comprendere le attività effettuate da tutto il personale, sia interno sia esterno, che opera per conto e nome dell'Organismo.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Relativamente alle verifiche in accompagnamento valgono le regole generali stabilite nei regolamenti dell'Ente di Accreditamento con la precisazione che a tali verifiche potrà prendere parte personale della DGTIF del MIT sia in veste di osservatore, nel caso la verifica origini da una richiesta del MIT (in tal caso le spese sono direttamente a carico dell'organismo come previsto dal Decreto, che, previa qualifica da parte di Accredia, anche in qualità di Esperto Tecnico). A tal fine, nella definizione degli accordi contrattuali con il cliente o nei propri regolamenti di ispezione, l'Organismo deve inserire clausole atte a consentire l'accesso del gruppo di verifica dell'Ente di Accreditamento e del personale della DGTIF del MIT presso le stazioni ferroviarie ove le attività ispettive vengono svolte.

5.2. Organizzazione e direzione

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

L'Organismo di ispezione deve incaricare formalmente almeno una propria risorsa al ruolo di Responsabile Tecnico, che assuma la completa responsabilità di assicurare che le attività di ispezione siano effettuate in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 ed al presente documento. Nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia un dipendente dell'Organismo quest'ultimo dovrà operare in virtù di un rapporto contrattuale con il vincolo di esclusiva per l'Organismo.

Tra le altre mansioni stabilite dall'Organismo, il Responsabile Tecnico avrà il compito di approvare i Rapporti di Ispezione finalizzati alla classificazione dell'accessibilità delle stazioni.

In relazione al volume delle ispezioni e per garantire la propria continuità operativa, l'Organismo può incaricare una o più persone all'approvazione dei rapporti di ispezione in sostituzione del Responsabile Tecnico a condizione che abbia(no) le medesime competenze di quest'ultimo e che l'attribuzione sia formalizzata.

Il Responsabile Tecnico ed il personale incaricato per l'approvazione dei rapporti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti in termini di istruzione ed esperienza:

- laurea magistrale in ingegneria o architettura conseguita secondo gli ordinamenti didattici vigenti o laurea quinquennale ottenuta secondo gli ordinamenti previgenti in disciplina tecnica e 10 anni di accertata esperienza nel settore delle infrastrutture ferroviarie;
- esperienza nell'ambito della certificazione e ispezione pari ad almeno 3 anni.

Gli Organismi devono predisporre e tenere aggiornato un elenco nominativo di tutte le risorse (interne ed esterne) direttamente impiegate nello svolgimento delle attività organizzative e tecniche connesse con il servizio d'ispezione.

6. REQUISITI PER LE RISORSE

6.1. Personale

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

L'attività ispettiva deve essere svolta da Ispettori opportunamente qualificati dall'Organismo incaricato nell'ambito del proprio sistema di gestione delle competenze con riferimento al sottosistema infrastruttura/persone a mobilità ridotta. Gli ispettori devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- laurea magistrale conseguita secondo gli ordinamenti didattici vigenti o di laurea quinquennale ottenuta secondo gli ordinamenti previgenti e 3 anni di accertata esperienza nel settore delle infrastrutture ferroviarie;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

- laurea triennale e 5 anni di accertata esperienza nel settore delle infrastrutture ferroviarie;
- diploma di scuola media superiore in discipline tecnico-scientifiche e 10 anni di accertata esperienza nel settore delle infrastrutture ferroviarie.

6.2. Dispositivi ed apparecchiature

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

6.3. Subappalto

Non è ammesso il subappalto dell'attività ad altre organizzazioni esterne.

7. REQUISITI DI PROCESSO

7.1. Metodi e procedure di ispezione

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

L'organismo incaricato deve sviluppare un'adeguata procedura di ispezione e validazione che tenga conto delle specificità dei requisiti e delle caratteristiche delle stazioni da verificare (p.e. livello di illuminazione dei marciapiedi in orario notturno, ecc.). Ove ritenuto utile e/o opportuno (p.e. ispezioni prolungate ed affidate a più ispettori contemporaneamente) l'Organismo può sviluppare dei piani di ispezione specifici.

7.2. Trattamento degli elementi da sottoporre ad ispezione e dei campioni

In considerazione dell'oggetto delle ispezioni (stazioni ferroviarie) il requisito non è applicabile.

7.3. Registrazioni delle ispezioni

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

Le registrazioni e gli esiti delle ispezioni e delle verifiche effettuate devono essere riportate dagli ispettori incaricati in una apposita check list.

7.4. Rapporti di ispezione e certificati di ispezione

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

Il Rapporto finale è costituito da un documento strutturato contenente una parte introduttiva, ove deve essere esplicitata la stazione in esame, unitamente alla check-list adottata avente il contenuto tecnico. Infine, deve essere presente un capitolo conclusivo riportante l'esito della valutazione e le opportune indicazioni in caso di note importanti da segnalare.

7.5. Reclami e ricorsi

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

7.6. Processi dei reclami e dei ricorsi



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

8. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

8.1. Opzioni

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

8.2. Documentazione del sistema di gestione (Opzione A)

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

8.3. Tenuta sotto controllo dei documenti (Opzione A)

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

8.4. Tenuta sotto controllo delle registrazioni (Opzione A)

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

8.5. Riesame di direzione (Opzione A)

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

8.6. Audit interni (Opzione A)

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

8.7. Azioni correttive (Opzione A)

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

8.8. Azioni preventive (Opzione A)

Si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

ALLEGATO C
Modello istanza di qualifica

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Via G. Caraci, 36 - 00157 - Roma (RM)

Oggetto: Istanza di ☐ richiesta / ☐ rinnovo della qualifica in ambito accessibilità delle stazioni ferroviarie.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A.....
(Ragione o Denominazione Sociale)

Partita IVA n., con sede in (Città, CAP, Provincia, Paese)
..... via/piazza n., recapito telefonico
....., indirizzo e-mail o PEC , costituito/a in data
..... ed operante sotto la responsabilità del/della Sig./Sig.ra , nato/a
a (Città, CAP, Provincia, Paese) il e residente a (Città, CAP,
Provincia, Paese) in via/piazza n. ,

CHIEDE

di essere qualificato quale Organismo Notificato deputato alla verifica e alla validazione dell'accessibilità delle stazioni alle PRM.

DICHIARA

1. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
2. di impegnarsi a trasmettere alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del MIT, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente e un elenco delle certificazioni emesse;
3. di impegnarsi a sostenere le spese relative ad attività di accompagnamento da parte del personale del MIT di cui all'art. 7 del decreto.

ALLEGA

- a) Per i casi di cui all'art. 4 del presente decreto, copia del certificato di accreditamento specifico, o, in alternativa, copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA che attesti che l'Organismo di ispezione è conforme ai requisiti stabiliti nello schema di accreditamento allegato al decreto;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

- b) Per i casi di cui all'art. 5 del presente decreto, certificato di accreditamento con allegato impegno, sottoscritto dal legale rappresentante, ad avviare l'iter istruttorio per l'estensione dello stesso, al fine di operare nell'ambito delle attività ispettive di cui al presente decreto;
- c) Copia dell'atto costitutivo;
- d) Elenco e dichiarazione di disponibilità delle norme di riferimento;
- e) Dichiarazioni del legale rappresentante sulla idoneità ed agibilità dei locali, sulla conformità ai requisiti di legge del sistema di prevenzione incendi, sul sistema di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
- f) Polizza di responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a 2.500.000,00 €, come da articolo 5.1 dello schema di accreditamento;
- g) Visura C.C.I.A.A o in alternativa dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- h) Organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;
- i) Manuale di qualità relativo alle specifiche sezioni attinenti all'attività da svolgere;
- j) Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che tutti i soci e gli amministratori possiedono i seguenti requisiti personali e professionali:
 - 1) avere raggiunto la maggiore età;
 - 2) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
 - 3) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - 4) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - 5) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a fornire comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e all'ANSFISA, con opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modifiche formali e/o sostanziali inerenti agli ambiti di cui sopra.

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Lì (Città), (data)

Il Legale Rappresentante (firma)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

ALLEGATO D

Procedura e iter istruttorio per il riconoscimento degli Organismi di ispezione di terza parte.

1. L'Organismo presenta istanza di qualifica alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unicamente attraverso il modello indicato nell'**Allegato C**.
2. L'istruttoria sulle domande di qualifica è svolta dal MIT con riferimento alla completezza e alla regolarità della documentazione prodotta, nonché alla verifica dei requisiti di ammissibilità.
3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo e in regola con l'imposta di bollo, contiene la esplicita indicazione della normativa di riferimento, l'oggetto della qualifica e tutta la documentazione richiesta.
4. L'istanza contiene copia del certificato di accreditamento specifico (che costituisce prerequisite necessario per la presentazione delle istanze) ovvero copia della delibera con esito positivo emessa da ACCREDIA.
5. Qualora non si dovesse essere già in possesso del certificato di accreditamento specifico di cui al punto precedente, è possibile presentare il proprio certificato rilasciato da ACCREDIA con allegato un impegno, sottoscritto dal legale rappresentante, ad avviare l'iter istruttorio per l'estensione del proprio certificato per operare nell'ambito della verifica e valutazione dell'accessibilità delle stazioni alle PRM, secondo lo schema di accreditamento di cui all'**Allegato B**. Tale impegno consente all'Organismo di operare nell'ambito di applicazione del Decreto **entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto**. Superata tale data, sarà invece indispensabile possedere il certificato specifico emesso da ACCREDIA.
6. L'istanza deve essere compilata fornendo tutta la documentazione, le informazioni e i dati richiesti dal presente decreto, come riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo nei rispettivi allegati, motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata compilazione.
7. Qualora la documentazione trasmessa dal richiedente risulti incompleta o non chiara o se non sussistono tutte le condizioni applicabili, il MIT rigetta la domanda e, sempre entro il termine di 30 giorni, richiede per iscritto le necessarie integrazioni documentali. Le integrazioni richieste devono essere fornite entro due mesi, pena la decadenza della domanda stessa. Se le suddette integrazioni risultano adeguate, la domanda viene quindi accettata e viene emesso il provvedimento di qualifica.
8. Il provvedimento di riconoscimento in esito all'iter istruttorio può essere sfavorevole - *Decreto di Diniego*, contenendo le ragioni che impediscono l'accoglimento della domanda, o favorevole - *Decreto di Riconoscimento*. Tali Decreti sono emessi dal MIT entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza e sono soggetti ad imposta di bollo debitamente assolta.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

9. Il provvedimento ha scadenza coincidente con quella del certificato di accreditamento e viene trasmesso per conoscenza a RFI.
10. Qualora l'istanza comprenda l'impegno ad avviare l'iter istruttorio per l'estensione del proprio certificato rilasciato da ACCREDIA per operare nell'ambito di applicazione del Decreto, secondo lo schema di accreditamento allegato al Decreto, il provvedimento di riconoscimento in esito all'iter istruttorio può essere sfavorevole - *Decreto di Diniego*, o favorevole - *Decreto di Riconoscimento Provvisorio*. Tale *Decreto di Riconoscimento Provvisorio*, avrà scadenza al più entro la data di cui all'art. 5 comma 3 del presente Decreto e viene trasmesso per conoscenza a RFI. Tali Decreti sono emessi dal MIT entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza e sono soggetti ad imposta di bollo debitamente assolta.
11. Qualora l'Organismo dovesse ottenere l'estensione dell'accREDITamento per le attività oggetto del Decreto entro la data di cui all'art. 5 comma 3 del presente decreto, potrà procedere con l'istanza al fine di ottenere il *Decreto di Riconoscimento* con scadenza coincidente con quella del nuovo certificato di accREDITamento.
12. ACCREDIA svolge, attraverso apposite verifiche ispettive, attenta sorveglianza sull'Organismo ed informa tempestivamente il MIT di eventuali criticità secondo quanto stabilito dalla vigente Convenzione MIT-ACCREDIA.
13. Eventuali sospensioni o revoche dell'accREDITamento, saranno comunicate da ACCREDIA al MIT che, sulla base della gravità e di specifiche valutazioni, potrà determinare la sospensione o la revoca dell'abilitazione e dei procedimenti autorizzativi eventualmente collegati.
14. Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero in caso di estensione o modifica delle informazioni alla base della qualifica, l'Organismo deve presentare istanza in bollo al MIT specificando se sono sopravvenute modificazioni negli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione. In caso di rinnovo, l'istanza può essere formulata a partire da 3 mesi dalla data di scadenza della stessa con le stesse modalità previste per la prima qualifica.